

ALLEGATO AL D.P.G.R

96 del 29-8-2008

13483

REP. N.

REGIONE PIEMONTE


ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA:

LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI NICHELINO E IL COMUNE DI VINOVO con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A. "PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' OBBLIGATORIA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI LOCALIZZATI NELLA ZONA DENOMINATA LOCALIZZAZIONE L2 NEI COMUNI DI NICHELINO E VINOVO, ADIACENTE AL PARCO NATURALE DI STUPINIGI".

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte, con legge regionale n. 1 del 14/01/1992 ha istituito il Parco naturale di Stupinigi, indicando, tra le finalità, l'organizzazione del territorio, il mantenimento delle attività agricole e la promozione delle relative attività produttive ai fini culturali, scientifici, didattici, e ricreativi, anche attraverso l'eliminazione del traffico veicolare motorizzato di transito e l'attuazione di progetti di modificazione della viabilità riguardanti il concentrico di Stupinigi; in coerenza con le finalità sopra indicate, in





Handwritten signature.



data 23/10/1997 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa fra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comuni di Candiolo, Nichelino, Torino e Vinovo, Ente Parco Naturale di Stupinigi, ATIVA S.p.A. e Ordine Mauriziano, finalizzato alla realizzazione di una nuova strada e relativi raccordi, che costituisca variante alla ex S.S. 23 del Sestriere ed alla S.P. 140 di None, denominata "Variante di Stupinigi", per l'eliminazione del traffico dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi;

• la Regione Piemonte con il 2° Piano Regionale dei Trasporti e delle Comunicazioni, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 184-22201 del 1997, prevede tra i principali progetti di adeguamento infrastrutturale della rete viaria di secondo livello, quello relativo alla ex S.S. 23 variante Stupinigi-Candiolo (svincolo Debouché), progetto ricompreso nella proposta di programma triennale ANAS 1997-99;


• il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino, adottato con D.C.P. n. 621-71253 in data 28 aprile 1999 ed approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 291-26243 in data 1 agosto 2003 individua tra gli interventi sul sistema viario quelli sulla ex S.S. 23;



• in attuazione del D.Lgs n. 114 del 31/03/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e della L.R. n. 28 del 12/11/1999 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs. 114/1998":

- la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414/1999, come modificata dalla D.C.R. n. 347-2514/2003 e ulteriormente modificata dalla D.C.R. n. 59-10831/2006, ha individuato gli "Indirizzi generali ed i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa" indicando, in particolare, le strutture della concorrenza, l'assetto territoriale della rete distributiva e le regole per il suo sviluppo, nonché i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale secondo il principio, informato al perseguimento dell'interesse pubblico, di uno sviluppo sostenibile;

- il Comune di Nichelino ha provveduto a adeguare il proprio P.R.G.C. con D.C.C. n. 47 del 23/05/2001, con D.C.C. n. 92 del 22/11/2001, con D.C.C. n. 93 del 22/11/2001 e con D.C.C. n. 45 del




16/04/2003;

- il Comune di Vinovo ha provveduto ad adeguare il proprio P.R.G.C. con D.C.C. n. 67 del 30/11/2001 e con D.C.C. n. 21 del 07/02/2003;

• nell'ambito dei propri strumenti di programmazione e pianificazione commerciale entrambi i Comuni hanno individuato, tra l'altro, l'area compresa tra la via Debouché, la S.P. 143, la via Scarrone e la ferrovia, adiacente il Parco Naturale di Stupinigi, come localizzazione commerciale L2, nel rispetto dei parametri e delle definizioni di cui all'art. 14 della D.C.R. 563-13414/1999, con lo scopo di favorire lo sviluppo della rete commerciale al fine di migliorare il servizio al consumatore nel quadro più completo di qualificazione urbana;

• in attuazione dei principi e dei contenuti delle succitate Delibere Consiliari Comunali, il 3 maggio 2001 i Comuni di Nichelino e Vinovo hanno sottoscritto con la Soc. Juventus Football Club S.p.A, in qualità di promotore, un Protocollo d'Intesa che disciplina i rapporti e le finalità inerenti alla realizzazione delle strutture commerciali compatibili nella localizzazione L2 e relative alle opere pubbliche ed infrastrutturali,



*A. G. G. G.*  
*Stupinigi*






Football Club S.p.A. ha presentato istanze di autorizzazione amministrativa per la realizzazione di sei grandi strutture commerciali nei Comuni di Nichelino e Vinovo, nell'ambito della localizzazione commerciale L2 individuata, così caratterizzate:

- edificio 2A centro commerciale classico, Comune di Vinovo, superficie di vendita mq 5591;
- edificio 2B centro commerciale classico, Comune di Vinovo, superficie di vendita mq 5291;
- edificio 2C centro commerciale classico, Comune di Vinovo, superficie di vendita mq 6000;
- edificio 2D centro commerciale sequenziale, Comune di Vinovo, superficie di vendita mq 5990;
- edificio 2E grande struttura commerciale, Comune di Nichelino, superficie di vendita mq 3400;
- edificio 1A-1B centro commerciale classico, Comune di Nichelino, superficie di vendita mq 12000;

• in data 23 settembre 2003 la Conferenza di Servizi ex art. 9 del D.lgs. 114/1998, secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 43-29533 del 01/03/2000, ha approvato all'unanimità degli aventi diritto il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative a ciascuna




Handwritten signatures and a circular stamp of the Regione Piemonte.

delle sei grandi strutture di vendita di cui alle richieste, verificatane la conformità ai principi, obiettivi e disposizioni della DCR 563-13414/99 e degli strumenti di programmazione comunale, secondo le risultanze delle sue Deliberazioni n. 13100/17.1, 13101/17.1, 13103/17.1, 13104/17.1, 13099/17.1, 13097/17.1 del 05/11/2003;

• con le stesse Deliberazioni, in particolare, considerate le peculiarità dell'area oggetto dell'iniziativa commerciale proposta, e tenuto conto conseguentemente delle esigenze di particolare salvaguardia dell'interesse pubblico, venivano indicate cautele e prescrizioni riferite agli aspetti legati alle più volte richiamate questioni ambientali e viabilistiche; tra le prescrizioni si stabilisce che "prima dell'apertura del primo insediamento commerciale all'interno della localizzazione L2 siano realizzate e funzionanti tutte le opere di viabilità obbligatoriamente ed inderogabilmente previste";

• in data 16 dicembre 2004 la Società Campi di Vinovo S.p.A. ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di contestuale valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 12



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE PIEMONTE" and "NUCLEO CENTRALE" around a central emblem. The signature appears to be "L. A. P...".

della L.R. 40/1998 relativamente al progetto "Parco commerciale e viabilità connessa" localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo;

• in data 15 aprile 2005 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Comune di Vinovo, Comune di Nichelino e Società Campi di Vinovo S.p.A., con il quale le parti si sono assunte l'impegno, attraverso il procedimento dell'Accordo di Programma, di disciplinare le modalità di attuazione e di finanziamento, nonché i tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali di viabilità individuate dalla Conferenza di Servizi del 05/11/2003;

• il suddetto Protocollo, in particolare, ha previsto che:

- la Regione Piemonte riveste il ruolo di "Soggetto promotore dell'Accordo di Programma" e procederà alla nomina del responsabile del procedimento al quale spetteranno tutte le azioni di coordinamento amministrativo per il raggiungimento dell'Accordo;


- l'Accordo, nell'individuare gli interventi e gli impegni, specificherà che questi dovranno essere posti il più possibile a carico del soggetto proponente;



- 8 -

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. P. P.". The signature is written in a cursive style.





- l'Accordo, sulla base della progettazione esistente, dovrà riprendere gli esiti della procedura di VIA.

- con DGR n. 14-797 del 12/09/2005 è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale valutazione d'incidenza relativo al Parco Commerciale e viabilità connessa;

- con Deliberazione n. 17-1806 del 19/12/2005, la Giunta Regionale:

- ha confermato i contenuti del Protocollo d'Intesa del 15/04/2005;

- ha previsto quale contributo correlato all'intervento considerato di rilevanza regionale, un importo che dovrà risultare inferiore al 50% del costo stimato dell'intervento relativo all'Asse Debouchè, con un limite di spesa di € 7,5 milioni;

- ha incaricato la Direzione Trasporti per la gestione delle procedure di definizione ed approvazione dell'Accordo di Programma, individuando l'ing. Manto, Direttore della medesima Direzione, quale Responsabile del Procedimento;

- ha disposto che la stessa Direzione Trasporti, con specifica Convenzione attuativa, debba regolare i rapporti con la Società Campi di Vinovo S.p.A.;

- la Regione Piemonte, nell'ambito delle



*[Handwritten signatures and official stamps]*

richieste di finanziamenti sul capitolo di bilancio 27851 "Fondo per gli accordi di programma" ha assegnato le risorse anche per l'adeguamento della viabilità relativa alla ex S.S. 23;

• con D.C.C. del Comune di Nichelino n. 49 del 14/07/2006 è stato approvato il P.E.C. n. 94 del 2° PPA denominato via Debouchè - via Scarrone;

• con D.C.C. del Comune di Vinovo n. 37 del 26/07/2006 è stato approvato il P.E.C. relativo all'area TCS/b n. 1070;

• gli schemi di Convenzione allegati ai suddetti P.E.C. disciplinano le modalità e i tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione interne al Parco Commerciale da realizzarsi interamente a carico del proponente; stabiliscono altresì che i Comuni di Nichelino e Vinovo, partecipano alla realizzazione delle opere di viabilità pubblica connesse al Parco Commerciale, esclusivamente con gli Oneri di Urbanizzazione pertinenti l'intervento e con le modalità e le tempistiche previste dal presente Accordo di Programma, nel rispetto degli impegni definiti nella Convenzione attuativa dell'Accordo medesimo, fermo restando il versamento ai Comuni di Nichelino e Vinovo del costo di costruzione;



*[Handwritten signature]*

• in data 10 aprile 2007 la Regione Piemonte ha approvato con D.G.R. n. 16 - 5670 la variante n. 12 strutturale al P.R.G.C. del Comune di Nichelino.

PREMESSO INOLTRE CHE:

• la Conferenza di Servizi del 23/09/2003, che ha approvato il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative a ciascuna delle sei grandi strutture di vendita, ne ha condizionato l'apertura alla realizzazione della struttura viaria connessa costituita da:

1. asse complanare di Km. 1,7, adiacente la tangenziale di Torino, con raccordi alla via Debouchè e due rotatorie;
2. migliorie su via Debouchè che diventa un asse a tre corsie per senso di marcia con relativi raccordi e due rotatorie (la Debouchè 1 a due corsie con sottopasso e la Debouchè 2 a tre corsie);
3. posizionamento della rotatoria Debouchè 2 da raccordare con il progetto A.N.A.S. S.p.A. di variante alla ex S.S. 23;
4. asse Rottalunga di Km 2, suddiviso in due tratti: tratto 1 di collegamento tra la ex S.S. 23 e la S.P. 140 con due rotatorie e tratto 2 di collegamento tra la S.P.140 e la S.P. 143 con due



*[Handwritten signature]*

rotatorie;

5. asse Scarrone, di adeguamento e ampliamento del tracciato dell'attuale strada, di km 1 circa, in parte ad una ed in parte a due corsie per senso di marcia, con due rotatorie ed un sovrappasso della ferrovia;

6. asse perimetrale est di mt 780, di collegamento tra l'asse Scarrone e l'asse Garino;

7. asse Garino di mt 560 con sottopasso della ferrovia e due rotatorie;

8. asse centrale di mt. 670, a due corsie per senso di marcia, con una rotatoria;


9. sottopasso della ferrovia lungo la S.P. 143 e rotatoria villaggio Dega;

10. completamento dello svincolo "Debouchè" della tangenziale di Torino;

11. interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di S.P. 140 all'incrocio con l'asse Scarrone, e nel tratto compreso tra l'incrocio con la SP 143 e l'asse Garino;


12. collegamento ciclopedonale con il parco di Stupinigi;

• in relazione all'intervento descritto al n. 1, sono state apportate alcune modifiche in sede di procedura di V.I.A., conclusasi con D.G.R. n. 14-



- 12 -

*Alto*  
*the*  
*Opay*



797 del 12/09/2005, al fine di adeguare il progetto alle previsioni del P.R.G.C.;


- l'intervento di cui al n. 3 - posizionamento della rotatoria Debouchè 2 da raccordare con il progetto ANAS S.p.A. di variante alla ex S.S. 23 - è già stato realizzato dalla Provincia di Torino;
- in relazione all'intervento descritto al n. 5, le opere a carico del soggetto proponente, già realizzate (il sovrappasso ferroviario di via Scarrone), non rientrano negli impegni di realizzazione dell'Accordo di Programma, tenuto conto che la relativa spesa (€ 845.000) è stata sostenuta dal Comune di Nichelino in anticipazione delle opere infrastrutturali a carico del proponente e che sussiste un contributo RFI S.p.A. di € 300.000,00 a beneficio del proponente, come indicato nella relativa Convenzione;
- in relazione all'intervento descritto al n. 9, le opere a carico del soggetto proponente, già realizzate (rotonda Villaggio Dega sulla SP 143), non rientrano negli impegni di realizzazione del presente Accordo;

VISTO

- la Deliberazione della C.d.S. n° 13100/17.1 del 05/11/2003 - Aut. Comm. n. 459 del 02/12/03;

- 13 -

- la Deliberazione della C.d.S. n° 13101/17.1 del 05/11/2003 - Aut. Comm. n. 462 del 02/12/03;
- la Deliberazione della C.d.S. n° 13103/17.1 del 05/11/2003 - Aut. Comm. n. 461 del 02/12/03;
- la Deliberazione della C.d.S. n° 13104/17.1 del 05/11/2003 - Aut. Comm. n. 460 del 02/12/03;
- la Deliberazione della C.d.S. n° 13099/17.1 del 05/11/2003 - Aut. Comm. n. 458 del 02/12/03;
- la Deliberazione della C.d.S. n° 13097/17.1 del 05/11/2003 - Aut. Comm. n. 457 del 02/12/03;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 14-797 del 12/09/2005 "Procedura ex art. 12 L.R. 40/1998 e D.P.R. n. 357 del 1997, art. 5 e s.m.i. - Giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione d'incidenza relativi al progetto «Parco Commerciale e viabilità connessa», localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo (TO). Proponente Società Campi di Vinovo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 17-1860 del 19/12/2005 "Definizione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, Comuni di Nichelino e Vinovo per l'adeguamento infrastrutturale della rete viaria di secondo livello alla ex S.S. 23 (Asse Debouchè)";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n°



16-5670 del 10/04/2007 "Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. Comune di Nichelino (TO). Variante strutturale n. 12 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale. Approvazione";

- la D.C.C. del Comune di Nichelino n° 49 del 14/07/2006, pubblicata il 26/07/2006, "2° Programma pluriennale di attuazione del P.R.G.C. vigente. Piano esecutivo convenzionato n. 94. Proprietà Campi di Vinovo s.p.a. Presa d'atto mancata presentazione di osservazioni e approvazione ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i";
- la D.C.C. del Comune di Vinovo n° 37 del 26/07/2006 "Approvazione Piano Esecutivo Convenzionato";
- la D.G.C. del Comune di Nichelino n° 77 del 17/04/2007 "Approvazione Linee Guida per la stesura della Convenzione tra il Comune di Nichelino e la Soc. Campi di Vinovo S.p.A. da inserire nell'Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne relative all'intervento «Mondo Juve»;
- la D.C.C. del Comune di Nichelino n. 54 del 17/07/2007, pubblicata il 31/07/2007, " Schema di convenzione tra il Comune di Nichelino e la Soc. Campi di Vinovo S.p.a. per la realizzazione delle



*[Handwritten signature]*

opere di urbanizzazione esterne al Parco  
Commerciale denominato "Mondo Juve";

- la D.G.C. del Comune di Vinovo n° 50 del  
07/05/2007 "Proposta di Convenzione tra il Comune  
di Vinovo e la Soc. Campi di Vinovo S.p.A. da  
inserire nell'Accordo di Programma per la  
realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne  
relative all'intervento denominato "«Mondo Juve»"-  
"Approvazione";


- la D.C.C. del Comune di Vinovo n° 36 in data  
27/06/2007 "Proposta di Convenzione tra il Comune  
di Vinovo e la Soc. Campi di Vinovo S.p.A. da  
inserire nell'accordo di programma per la  
realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne  
relative all'intervento denominato "Mondo Juve".  
"Approvazione";


- lo Schema di Convenzione Regione - RFI S.p.A.  
- Società Campi di Vinovo S.p.A. approvato con D.D.  
n. 144 del 12/12/2007;

- lo Schema di Convenzione tra Regione Piemonte  
e Società Campi di Vinovo S.p.A;

- il verbale del 24 gennaio 2006 della I seduta  
della Conferenza di Servizi ex D.G.R. 17-1806 del  
19/12/2005;

- il verbale del 21 dicembre 2006 della II





seduta della Conferenza di Servizi ex D.G.R. 17-1806 del 19/12/2005;

- il verbale del 18 settembre 2007 della III seduta della Conferenza di Servizi ex D.G.R. 17-1806 del 19/12/2005;

- il verbale del 10 gennaio 2008 della IV seduta della Conferenza di Servizi ex D.G.R. 17-1806 del 19/12/2005, nel corso della quale è stato condiviso dagli Enti sottoscrittori il presente Schema di Accordo di Programma a cui aderirà la Società Campi di Vinovo S.p.A.;

- la D.G.R. n. 39-8649 del 21/04/2008 di Approvazione del presente Schema di Accordo di Programma;

- gli Allegati all'Accordo di Programma, che ne costituiscono parte integrante:

A. Schema di Convenzione Regione - Società Campi di Vinovo S.p.A.;

B. Schema di Convenzione Regione Provincia di Torino - Comune di Vinovo - RFI S.p.A. - Società Campi di Vinovo S.p.A. approvato con D.D. n. 144 del 12/12/2007;

C. Convenzione Comune Nichelino - Società Campi di Vinovo S.p.A.;

D. Convenzione Comune Vinovo - Società Campi di

165

*[Handwritten signature]*

Vinovo S.p.A.;

E. Cronoprogramma degli Interventi;

F. 1. Planimetria - Identificazione degli interventi;

F. 2. Planimetria - Reti viarie di competenza;


G. Copia conforme del Contratto di vendita di Azioni tra la Juventus F.C. S.p.A. e la Campi di Vinovo S.p.A.;

H. Schema di Convenzione del P.E.C. del Comune di Nichelino;

I. Schema di Convenzione del P.E.C. del Comune di Vinovo.

RITENUTO

• di dare attuazione ai contenuti sopra esposti, tutte le parti concordano sulla necessità di operare attraverso questo Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di viabilità connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali autorizzati nell'ambito della localizzazione L2 dei Comuni di Nichelino e Vinovo, ritenendola di rilevante interesse pubblico per il completo e coordinato sviluppo del territorio; in particolare vengono individuati gli impegni delle parti in relazione alla classificazione delle opere, alle modalità ed alle priorità d'intervento



*[Handwritten signatures and a circular stamp]*

per giungere alla realizzazione delle opere propedeutiche all'apertura del Parco Commerciale, secondo quanto previsto dalle Autorizzazioni Commerciali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 114/98;

**TUTTO CIÒ PREMESSO:**

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

**ARTICOLO 2 - OGGETTO**

Il presente Accordo di Programma, ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione Piemonte, Comune di Nichelino, Comune di Vinovo e Società Campi di Vinovo S.p.A. in data 15 aprile 2005, disciplina modalità, oneri e tempi di realizzazione delle seguenti opere di viabilità, di cui alla Conferenza di Servizi in data 23/09/2003 ex art. 9 D.Lgs. 114/98 ed alla DGR n. 14-797 in data 12/09/2005, ex art. 12 l.r. 40/1998:

- 1) asse complanare di Km. 1,7, adiacente la tangenziale di Torino, con raccordi alla via Debouchè e una rotatoria;
- 2) migliorie su via Debouchè che diventa un asse a tre corsie per senso di marcia con relativi raccordi e due rotatorie (la Debouchè 1 a due


corsie con sottopasso e la Debouchè 2 a tre corsie);

3) asse Rottalunga tratto 1 di collegamento tra la ex S.S. 23 e la S.P. 140 con due rotatorie;

4) asse Rottalunga tratto 2 di collegamento tra la S.P. 140 e la S.P. 143 con due rotatorie;

5) asse Scarrone, di adeguamento e ampliamento del tracciato dell'attuale strada, di km 1 circa, in parte ad una ed in parte a due corsie per senso di marcia, con due rotatorie ed un sovrappasso della ferrovia;

6) asse perimetrale est di mt 780, di collegamento tra l'asse Scarrone e l'asse Garino;


7) asse Garino di mt 560 con sottopasso della ferrovia e due rotatorie;

8) asse centrale di mt. 670, a due corsie per senso di marcia, con una rotatoria;

9) sottopasso della ferrovia lungo la S.P. 143 e rotatoria villaggio Dega (compresa la rifunzionalizzazione della S.P. 143);

10) completamento dello svincolo "Debouchè" della tangenziale di Torino;

11) interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di S.P. 140 all'incrocio con l'asse Scarrone, e nel tratto compreso tra l'incrocio con






Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Vinovo e Società Campi di Vinovo S.p.A., allegata al presente Accordo con la lettera B, costituendone parte integrante.

La realizzazione delle opere di viabilità di cui all'art. 2, numeri 1) - 3) - 4) - 5 parte) - 6) - 7) - 8) - 9 parte) - 11) - 12) è posta a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A. ed è disciplinata da apposite Convenzioni tra i Comuni di Nichelino e Vinovo e la Società Campi di Vinovo S.p.A., allegate al presente Accordo con le lettere C e D, costituendone parte integrante.

La realizzazione delle opere di viabilità di cui all'art. 2, numero 10) "Completamento dello svincolo "Debouchè" della Tangenziale di Torino", di competenza di ATIVA S.p.A., è disciplinata dalla Convenzione tra la Società Campi di Vinovo e il Comune di Nichelino (allegata al presente Accordo con la succitata lettera C, costituendone parte integrante).

Preso atto della tipologia di opere, delle competenze e della situazione all'atto della definizione del presente Accordo, si fa riferimento al Cronoprogramma degli Interventi, allegato con lettera E.




Handwritten signature and circular stamp of the Regione Piemonte.

Per quanto attiene la realizzazione delle opere a  
scomputo, si applicano le pertinenti deliberazioni  
del Comune di Nichelino (C.C. del 14/7/06 n. 49,  
C.C. n. 54 del 17/07/2007 e C.C. n. 86 del  
25/10/2007 ) e del Comune di Vinovo (C.C. n. 37  
del 26/07/2006, G.C. n. 50 del 07/05/2007 e C.C. n.  
36 del 27/06/2007) nonché il Protocollo d'Intesa  
del 3 maggio 2001 (sottoscritto da Comune di  
Nichelino, Comune di Vinovo e Società Juventus  
F.C. S.p.A.) e di quanto stabilito dal presente  
Accordo di Programma.

#### ARTICOLO 4 - SOGGETTO PROPONENTE

Il Soggetto proponente, che ha assunto l'iniziativa  
ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. n. 27-23223 del  
24/11/1997, è individuato nella Società Campi di  
Vinovo S.p.A. (codice fiscale omissis ) con  
sede in Corso Galileo Ferraris n. 32 - 10128  
Torino, proprietaria dell'area sita in Nichelino,  
Via Debouché, Strada dello Scarrone, distinta in  
Catasto Terreni al Foglio 15 particella n. 1 della  
superficie complessiva di mq. 140.062 catastali,  
nonché dell'adiacente area sita in Vinovo, Via  
Debouché, S. P. 143, distinta in Catasto Terreni al  
Foglio 1 particella n. 1543 della superficie  
complessiva di mq. 193.700 catastali.


A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE PIEMONTE" around the top edge and "CAMPI DI VINOVO" around the bottom edge. The center of the stamp features a stylized logo or emblem.

La Società Campi di Vinovo S.p.A., subentrata come proprietaria delle aree alla Juventus F.C. S.p.A., già firmataria del protocollo d'intesa con il Comune di Nichelino ed il Comune di Vinovo, risulta proprietaria dell'area oggetto di intervento e titolare delle autorizzazioni commerciali delle sei grandi strutture di vendita del Parco Commerciale, come da Contratto di vendita di Azioni sottoscritto in data 19/03/2001 (Allegato G).

#### ARTICOLO 5 - ONERI FINANZIARI

Le opere di viabilità di cui all'art. 2 sono realizzate in parte a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione degli interventi del Parco Commerciale, ed in parte secondo quanto previsto e stabilito dalle Convenzioni allegate al presente Accordo.

In attuazione della D.G.R. n. 17-1806 del 19/12/2005, la Regione Piemonte si obbliga a corrispondere alla Società Campi di Vinovo S.p.A. un contributo regionale, da attingere sul cap. 297917 del Bilancio Regionale relativo agli Accordi di Programma, per la realizzazione dell'opera di cui all'art. 2 n. 2), con esclusione degli innesti di accesso agli insediamenti commerciali nell'ambito della localizzazione L2. Tale



*[Handwritten signatures]*



partecipanti al presente Accordo definiti in sede di Conferenza di Servizi, vengono così ripartiti:

➤ **IMPEGNI A CARICO DI REGIONE PIEMONTE**

La Regione Piemonte si impegna, per quanto attiene le opere relative all'asse Debouchè, esclusi comunque gli innesti di accesso agli insediamenti commerciali nell'ambito della localizzazione L2, a contribuire con una quota, correlata all'intervento considerato di rilevanza regionale, che dovrà risultare pari al 49,9 % del costo stimato dell'intervento relativo all'Asse Debouchè con un limite di spesa di €. 7.500.000,00.


Gli innesti di accesso agli insediamenti commerciali nell'ambito della localizzazione L2, resteranno a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A, come da Schema di Convenzione allegato con lettera A.

➤ **IMPEGNI A CARICO DI PROVINCIA DI TORINO.**

La Provincia si impegna a garantire il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal presente Accordo per quanto di competenza, in particolare per la gestione e la manutenzione della viabilità del demanio provinciale.

➤ **IMPEGNI A CARICO DI COMUNE DI NICHELINO**

Il Comune di Nichelino si impegna a garantire il



The bottom right of the page contains several handwritten signatures and official stamps. On the left, there are two overlapping signatures in black ink. To their right is a circular official stamp of the Region of Piemonte, featuring the regional coat of arms and the text 'REGIONE PIEMONTE'. Further to the right is another circular stamp, likely from the Province of Turin, also containing a coat of arms and text.

rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal presente Accordo per quanto di competenza.

Il Comune di Nichelino si impegna ad approvare il progetto preliminare e definitivo dell'asse Debouchè (art. 2 n. 2) e ad approvare gli altri progetti e controllare la realizzazione delle opere di propria competenza.

Il Comune nell'ambito della propria competenza territoriale provvede ad espletare le procedure espropriative.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio alle rispettive Convenzioni.

➤ **IMPEGNI A CARICO DI COMUNE DI VINOVO**

Il Comune di Vinovo si impegna a garantire il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal presente Accordo per quanto di competenza.

Il Comune di Vinovo si impegna ad approvare il progetto preliminare e definitivo dell'asse Rottalunga n. 1 (art. 2 n. 3) e dell'asse Debouchè (art. 2 n. 2) ad approvare gli altri progetti e controllare la realizzazione delle opere di propria competenza e competenza futura dell'Amministrazione Provinciale di concerto con la stessa.

Il Comune nell'ambito della propria competenza

territoriale provvede ad espletare le procedure espropriative.


Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio alle rispettive Convenzioni.

➤ **IMPEGNI DEL PROPONENTE NEI CONFRONTI DEL  
COMUNE DI NICHELINO E VINOVO**

Qualora l'importo delle opere risultante dai progetti esecutivi fosse inferiore a quello indicato nel Cronoprogramma degli interventi (Allegato con lettera E) le somme residue dovranno essere utilizzate dal proponente, su indicazione del Comune competente, per ulteriori lavori di miglioramento funzionale delle opere da inserire nell'ambito dei progetti esecutivi stessi.


Restano, in ogni caso, a carico del Proponente tutte le spese per la realizzazione degli innesti di ricucitura della nuova viabilità a quella esistente, compreso il collegamento ciclopedonale con il Parco di Stupinigi.

Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a promuovere le azioni presso gli Enti competenti al fine di realizzare la fermata ferroviaria di Garino lungo la linea Torino-Pinerolo.



*[Handwritten signatures]*

A circular stamp from the Regione Piemonte, featuring a central emblem and the text "REGIONE PIEMONTE" around the perimeter. A handwritten signature is written across the stamp.



Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio alle rispettive Convenzioni.

**ARTICOLO 7 - CLASSIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE VIARIE**

La classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade indicate all'art. 2 è stata definita a seguito di concertazione con i soggetti competenti ed in conformità alla D.G.R. 9-5791 del 27/04/2007 "DLGS 285/1992 - DLGS 112/1998 - LR 44/2000 - Classificazione e trasferimento al demanio delle Province della rete stradale appartenente al demanio regionale ed individuazione funzionale delle rete stradale di interesse regionale", nonché secondo i contenuti della Planimetria e del Cronoprogramma degli Interventi, allegati al presente Accordo di Programma rispettivamente con lettera F ed E, di cui fanno parte integrante.

Le opere di viabilità di cui all'art. 2 del presente Accordo, dopo il collaudo, passeranno gratuitamente in proprietà degli Enti come individuati in relazione ai tracciati della Planimetria allegata con lettera F.

Con l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo definitivo delle opere, la manutenzione



*Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.*


ordinaria e straordinaria delle opere stesse graverà sull'Ente proprietario futuro individuato nel Cronoprogramma degli interventi di cui all'Allegato E.

#### ARTICOLO 8 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI

L'approvazione dei Progetti è di competenza:

- della R.F.I. S.p.A. per le opere previste all'art. 2 numero 3) tratto 1 (solo il progetto esecutivo);
- del Comune di Nichelino per le opere di propria competenza, come da Cronoprogramma degli Interventi (Allegato E), per quelle di competenza ATIVA e per quelle stabilite al precedente art. 6;
- del Comune di Vinovo per le opere di propria competenza, come da Cronoprogramma degli Interventi (Allegato E) e per quelle stabilite al precedente art. 6;

Per le opere previste all'articolo 2 numero 2) i Comuni di Vinovo e Nichelino, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, provvederanno ad attivare le procedure espropriative ai rispettivi proprietari e cureranno la ricezione delle eventuali osservazioni, analizzandole preventivamente e sottoponendo, quelle meritevoli di accoglimento, all'esame della



competente Conferenza di Servizi qualora  
occorrente.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi D.Lgs.  
163/06 e s.m.i. dovrà essere indicato  
dall'Amministrazione Pubblica competente  
nell'ambito dell'approvazione dei diversi livelli  
di progettazione.


Qualora i Comuni non attivino, se occorrenti, le  
relative Conferenze di Servizi entro 45 giorni  
dalla richiesta del Proponente, lo stesso può  
richiedere alla Regione di attivare la relativa  
Conferenza di Servizi.

#### ARTICOLO 9 - ESPROPRIAZIONI

Il Comune nell'ambito della propria competenza  
territoriale provvede ad espletare le procedure  
espropriative.

Così come previsto dagli Allegati A, B, C e D,  
i Comuni di Vinovo e Nichelino, ciascuno  
nell'ambito del proprio territorio, provvedono  
all'acquisizione delle aree occorrenti alla  
realizzazione delle opere, ai sensi del D. Lgs. n.  
327/2001.

Gli oneri espropriativi sono a carico della Società  
Campi di Vinovo S.p.A., così come previsto dalle  
rispettive Convenzioni sopra richiamate.



**ARTICOLO 10 - GARANZIE**


A garanzia della completa e puntuale realizzazione delle opere, la Società Campi di Vinovo S.p.A. rilascerà le necessarie polizze fidejussorie, così come previsto dagli allegati A, B, C e D.

**ARTICOLO 11 - COLLEGIO DI VIGILANZA**


Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, il Collegio di Vigilanza esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo di Programma nell'osservanza degli impegni assunti dalle parti firmatarie dell'Accordo medesimo.


Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato e dai rappresentanti della Provincia di Torino e dei Comuni di Nichelino e Vinovo, o da loro delegati che saranno individuati col Decreto di approvazione del presente Accordo di Programma.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stefano".





ritardo nell'attuazione degli impegni definiti nell'Accordo. Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato avanzamento delle opere e dei finanziamenti. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento del presente Accordo.

**ARTICOLO 12 - EFFICACIA**

Il presente Accordo di Programma produce i suoi effetti a partire dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del Decreto della Presidente della Giunta Regionale di adozione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. n. 27-23223 del 1997.

**ARTICOLO 13 - DURATA**

Il presente Accordo di programma è efficace sino alla realizzazione, collaudo e presa in carico delle opere in oggetto.

**ARTICOLO 14 - MODIFICHE**

Eventuali modifiche alle Autorizzazioni Commerciali

e/o ai P.E.C. richiamati in premessa, che non determinino variazione delle opere oggetto del presente Accordo, non comporteranno la necessità di revisione o aggiornamento dell'Accordo di Programma; sono fatte salve relativamente alle suddette opere, le eventuali modifiche tecniche dettate da esigenze progettuali e/o realizzative.

**ARTICOLO 15 - SPESE**



Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico di Regione Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li 16 MAG. 2008


L'Assessore regionale Trasporti e Infrastrutture

Daniele Borioli




L'Assessore ai Trasporti della Provincia di Torino

Giovanni Ossola




Il Sindaco del Comune di Nichelino

Il Sindaco Giuseppe CATIZONE



Il Sindaco del Comune di Vinovo


Il Sindaco Maria Teresa MAIRO



Per adesione

L'Amministratore Delegato della

Società Campi di Vinovo S.p.A.



REGIONE PIEMONTE  
Copia fotostatica conforme all'originale  
numero di n. 35 fasciate.  
Torino, 21 LUG. 2008  
Il Funzionario incaricato

